

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 novembre 2016.

**Determinazione, per l'esercizio finanziario 2016, degli importi dei benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, ex articolo 1, comma 1118, della legge 27 dicembre 2007, n. 296.**

### IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha istituito il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo;

Visto il medesimo art. 1, comma 1187, il quale ha previsto che con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali siano definite le tipologie dei benefici concessi nonché i requisiti e le modalità di accesso agli stessi;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 luglio 2007, con il quale sono state individuate le tipologie dei benefici concessi e i requisiti e le modalità di accesso agli stessi ai sensi dell'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 9, comma 4, lettera *d*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale dispone che l'INAIL «eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le prestazioni del Fondo di cui all'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» e che «le somme eventualmente riversate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell'esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.»;

Visto altresì l'art. 9, comma 7, lettera *e*), del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale dispone che l'IPSEMA «eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le prestazioni del Fondo di cui all'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento agli infortuni del settore marittimo» e che «le somme eventualmente riversate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell'esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008 (registrato alla Corte dei conti, Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali il 3 dicembre 2008, registro n. 6, foglio 147), con il quale si è

provveduto alla ridefinizione delle tipologie dei benefici concessi, i requisiti e le modalità di accesso agli stessi;

Vista la circolare n. 5/2009, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'INAIL e dell'IPSEMA, contenente le indicazioni operative in merito ai requisiti e alle modalità di accesso alla prestazione prevista all'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che individua i beneficiari delle prestazioni a carico del Fondo;

Visto lo stanziamento di bilancio per l'esercizio finanziario 2016 disponibile sul corrispondente capitolo di bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinato alle finalità innanzi richiamate, pari ad euro 5.602.176,00;

Vista la nota 60104.05/05/2016.0002175 con la quale l'INAIL ha trasmesso la nota tecnica contenente la definizione degli importi, per l'erogazione della prestazione di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008 per l'esercizio finanziario 2016, distinte per numerosità del nucleo familiare superstite;


Tenuto conto che occorre provvedere - così come previsto al comma 2 dell'art. 1 del medesimo decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008 - alla determinazione, per il corrente esercizio finanziario, dell'importo delle prestazioni del Fondo in relazione alle risorse disponibili e alla numerosità degli aventi diritto per ciascun evento;

Decreta:

Art. 1.

1. Ferme restando le procedure, i requisiti e le modalità di accesso ai benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro individuati con il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008, già richiamato in premessa, e tenuto conto della nota tecnica elaborata dall'INAIL, per gli eventi verificatesi tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 l'importo della prestazione di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto ministeriale 19 novembre 2008 è determinato secondo le seguenti quattro tipologie:

Tipologia	N. superstiti	Importo per nucleo superstiti (euro)
A	1	4.000,00
B	2	7.800,00
C	3	11.500,00
D	Più di 3	17.300,00



Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2016

*Il Ministro:* POLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2016  
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 4466

17A00235

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 novembre 2016.

**Modifica del decreto 22 novembre 1996 in materia di lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizo *Matsucoccus feytaudi* (Ducasse).**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1996 recante lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizo *Matsucoccus feytaudi* (Ducasse);

Considerato l'ampliamento delle aree infestate dall'organismo nocivo *Matsucoccus feytaudi* sul territorio nazionale;

Considerata la necessità di prevedere disposizioni in ordine allo stoccaggio e allo spostamento del materiale infestato sia all'interno di zone infestate sia tra queste e aree indenni;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, espresso nella seduta del 5 luglio 2016;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 57, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, nella seduta del 15 settembre 2016;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto ministeriale 22 novembre 1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 2, sono inseriti i seguenti commi:

«3. I Servizi fitosanitari regionali individuano le zone infestate da *Matsucoccus feytaudi* (Ducasse) e le comunicano al Servizio fitosanitario centrale.

4. Le zone infestate sono corrispondenti ai limiti amministrativi del comune in cui è stata accertata la presenza di *Matsucoccus feytaudi* (Ducasse).».

b) l'art. 4 è così modificato:

1.1. il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il materiale infestato (piante, corteccia e ramaglie), ad eccezione dei tronchi sottoposti a scortecciatura, deve essere sottoposto a cippatura e distrutto tramite trattamento termico all'interno della zona infestata.».

1.2. dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:

«3-bis. Nel caso in cui non siano disponibili adeguati impianti di trattamento termico all'interno della zona infestata o ci sia l'impossibilità di conferire in essi, il materiale infestato, preventivamente cippato, può essere trasportato in impianti situati all'esterno della zona infestata.».

«3-ter. Il trasporto del materiale di cui al comma 3-bis deve avvenire nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 gennaio tramite mezzi di trasporto telonati.».

«3-quater. Il materiale di cui al comma 3-bis può essere stoccato in attesa di trattamento in siti distanti almeno 100 metri dai primi nuclei forestali di pino marittimo e deve essere sottoposto a trattamento termico entro il 31 gennaio.».

«3-quinquies. Se del caso, il Servizio fitosanitario regionale dove ha origine il materiale infestato informa con sufficiente anticipo del trasferimento del materiale il Servizio fitosanitario regionale dove ha sede l'impianto di trattamento termico.».

1.3. all'art. 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il legname di pino marittimo proveniente dalle zone infestate di cui all'art. 2, comma 3, può essere commercializzato solo se preventivamente scortecciato nella zona di produzione.».

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2016

*Il Ministro:* MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2016  
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2933

17A00236

